



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L.R. 21/2014 e s.m. e i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m e i.;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 05/11/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in data 05/11/2015 al n. 146290, con la quale il Sig. Lo Giudice Antonino, nato a Ventimiglia di Sicilia il 10/12/1955, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 10/07/2017 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 6331 del 18/01/2017 con la quale si comunica al Fondo Pensioni Sicilia tra gli altri, che il Sig. Lo Giudice Antonino, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5 della L.R. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato D.L. n. 201/2011 in data 10/07/2017;
- VISTA la nota prot. n. 18357 del 08/05/2017, del Fondo Pensioni Sicilia dalla quale si evince che il summenzionato dipendente, ai sensi dell'art. 52, comma 7 della L.R. n. 9/2015, risulta contingentato fino al 30/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 122509 del 06/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 31/12/2017 ;
- VISTO il D.A. n. 2702 del 08/03/1989, registrato alla Corte dei Conti il 09/05/1989 reg. n. 7, fgl. n. 175 con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dal 08/03/1989 nella qualifica di " Agente Tecnico", assumendo effettivo servizio in data 01/04/1989;
- VISTO il Decreto n. 5995 del 20/10/2015, vistato alla Ragioneria Centrale il 22/10/2015 al n. 3048, con il quale al Sig. Lo Giudice Antonino, sono riconosciuti utili ai fini di quiescenza, ex lege 29/79, anni 06 mesi 10 e giorni 16;

VISTO il D.D.G. n. 8652 del 08/09/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale al n. 203 il 23/06/2004, con il quale il Sig. Lo Giudice Antonino, ai sensi e per gli effetti del D.P. Reg. 10/2001, è collocata nella categoria "C4" con decorrenza 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile;

VISTO lo stato matricolare militare;

ACCERTATO che alla data del 30/12/2017 il Sig. Lo Giudice Antonino, vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62 mesi 00 e giorni 22 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dal 01/04/1989 al 30/12/2017	28	9	0
Decreto n. 5995 del 20/10/2015	6	10	16
Servizio Militare	1	1	6
TOTALE	36	8	22

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA
Art. 1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 31/12/2017, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Lo Giudice Antonino, nato a Ventimiglia di Sicilia il 10/12/1955, Cat. "C", e contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s.m. e i.
Palermo, li _____

- 9 NOV 2017

Il Funzionario Direttivo
Grazia Di Bella

Il Dirigente del Servizio 3
Dott. Giovanni Angileri



IL DIRIGENTE GENERALE
L. Giannance